



- b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare l'ANPE ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano "Bresciaoggi" entro quaranta giorni da oggi;
- e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 dispone che l'istante provveda a riversare a favore della procedura l'importo mensile di € 200,00=; il gestore della crisi/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore;
- g) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. – se diverso - ed al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC – se diverso - ed al liquidatore nominato.

Brescia, 12/03/2019

Il Giudice delegato

